

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 7 in data 18 luglio 2016 (seduta riservata - verifica dell'offerta anomala)

procedura aperta
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "EMANUELA SETTI CARRARO" - PERIODO DAL 29.8.2016 AL 28.8.2019

CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di luglio (18/07/2016), alle ore 14.00, in Vignate, presso la residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei signori:

- ✓ Geom. Massimo Balconi Presidente del seggio di gara;
- ✓ Luigina Marchini componente del seggio di gara;
- ✓ Patrizia Carioni componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

- che con verbale n. 2 del 9 giugno 2016, n. 3 del 20 giugno 2016, n. 4 del 23 giugno 2016 e n. 5 del 27 giugno 2016, questa Commissione di gara ha ammesso le seguenti offerte:
- CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS che ha ottenuto un punteggio sull'offerta tecnica pari a 74,90;
- ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE che ha ottenuto un punteggio sull'offerta tecnica pari a 53,73;
- COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL che ha ottenuto un punteggio sull'offerta tecnica pari a 67,71;
- con verbale n. 6 del 7 luglio 2016 la Commissione ha dichiarato l'offerta de LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto un punteggio pari a 94,429/100, dando atto che la stessa risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazioni sono entrambi superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara;
- con nota del 7 luglio 2016 prot. com.le n. 10019 il Presidente di Gara ha comunicato, tramite la piattaforma Sintel, a LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS che la loro offerta risulta anormalmente bassa secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che devono presentare le proprie giustificazione in relazione ai seguenti elementi:
 1. l'economia del metodo di prestazione del servizio;
 2. le soluzioni tecniche adottate;
 3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponete per l'esecuzione dei servizi;entro il giorno 18 luglio 2016;
- con nota del 14.7.2016 prot. com.le n. 10420 LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS ha presentato, tramite pec, le proprie giustificazioni.
- con nota in data 15.7.2016 prot. Com.le n.10512 il Presidente di Gara richiedeva a mezzo pec, ulteriore documentazione integrativa alle giustificazioni già prodotte, ai sensi dell'art.88 comma 2) del Decreto Lgs. 163/06, entro e non oltre il 20 luglio 2016;

Preso atto che LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS ha presentato in data 18.7.2016 prot.com.le m.10587, ovvero prima della scadenza fissata per il giorno 20 luglio 2016,

l'ulteriore documentazione ad integrazione delle proprie giustificazioni già presentate in data 14.7.2016, si procede alla valutazione della documentazione prodotta.


Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta da LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS, il Presidente di Gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 121 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, si avvale della Commissione di Gara già costituita per la valutazione della congruità e dell'offerta e sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.Lgs n. 163/2006 precisa che possa prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui disporre l'offerente per effettuare forniture, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem alle giustificazioni* offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La Commissione di gara procede quindi all'analisi della documentazione trasmessa e dopo attento lavoro di valutazione ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

- ✓ le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo servizio da svolgere come da Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità dell'offerta presentata anche in considerazione dell'esiguità dello sconto proposto;
- ✓ per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate da LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS

La Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte da LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** dell'offerta presentata che aveva conseguito punti 74,90 sull'offerta tecnica e punti 19,528 sull'offerta economica.




La Commissione ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di riunirsi nuovamente il giorno 21 luglio 2016 per esporre in seduta pubblica il risultato della verifica dell'offerta risultata anormalmente bassa e per procedere infine all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.

Il Presidente di Gara provvederà a comunicare ai concorrenti la suindicata data di riunione della prossima Commissione e alle ore 15,00 dichiara conclusa la seduta.


Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
Geom. Massimo Balconi



IL COMMISSARIO

Luigina Marchini



IL COMMISSARIO/SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Patrizia Carioni

